

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 51

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZAPPULLA, ALBANELLA, BERRETTA, BOCCUZZI, GIACOBBE, GNECCHI,
MAGORNO, MOSCATT, ROCCHI, TERROSI, VENITTELLI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri nonché sulle pratiche di nonnismo

Presentata il 24 giugno 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — In data 21 luglio 1999 il giovane Emanuele Scieri, nato a Cuneo il 31 agosto 1972, iniziava a frequentare il centro addestramento reclute (CAR) in servizio di leva a Firenze, presso la caserma « Lupi di Toscana », settantottesimo reggimento. Terminata la fase di addestramento, in data 13 agosto 1999, Emanuele veniva trasferito a Pisa, presso la caserma « Gamerra », dove arrivava verso l'ora di pranzo. Già durante tale trasferimento si verificarono gravi episodi di nonnismo a carico delle reclute: queste illecite imposizioni sono state oggetto di un procedimento penale dinanzi al tribunale militare di La Spezia che si è concluso con la condanna dei responsabili.

Esaurite le formalità di rito presso la caserma « Gamerra », alle reclute veniva concessa la libera uscita che — a quanto risulta — Emanuele trascorrevva in compa-

gnia di alcuni commilitoni, passeggiando per il centro di Pisa.

Alle 22 circa, Emanuele rientrava regolarmente in caserma ma, anziché ritirarsi direttamente in camerata, decideva di attardarsi — in compagnia del commilitone Stefano Viberti — nel vialetto antistante la stessa per fumare l'ultima sigaretta e per fare una telefonata con il suo cellulare.

Dopo pochi minuti, Stefano Viberti rientrava in camerata, mentre Emanuele Scieri (almeno stando a quanto dichiarato dallo stesso Viberti agli inquirenti pisani), che doveva ancora fare la telefonata, non seguiva il commilitone. Alle 23.45, come di regola, veniva effettuato il contrappello, nel corso del quale veniva accertato che Emanuele, stranamente, non aveva fatto ritorno in camerata. Risulta chiaramente dalle dichiarazioni autografe acquisite nel

fascicolo delle indagini preliminari relativo al procedimento penale afferente agli atti di nonnismo compiuti durante il trasferimento da Scandicci a Pisa che i commilitoni segnalano ai militari che procedevano al contrappello:

1) che Emanuele era regolarmente rientrato in caserma;

2) che fino a pochi minuti prima era stato visto passeggiare in compagnia del Viberti;

3) che ritenevano stranissima l'assenza di Emanuele e molto improbabile che lo stesso, dopo essere regolarmente rientrato in caserma, avesse deciso di non ritirarsi in camerata.

Nonostante ciò, i militari addetti al contrappello si limitarono ad annotare nell'apposito modulo il mancato rientro di Emanuele, senza segnalare nulla nello spazio previsto per riportare le eventuali novità. Non solo nessuna ricerca fu disposta, ma addirittura i militari addetti al contrappello non segnalano nulla all'ufficiale di picchetto (soggetto al quale, ai sensi del regolamento di disciplina militare, devono essere riferite tutte le novità accertate nel corso del contrappello), che — constatata l'anomalia della scomparsa di Emanuele — avrebbe potuto e dovuto disporre tutte le ricerche del caso.

Di Emanuele non si ebbero notizie fino al 16 agosto, quando lo stesso venne ritrovato ormai cadavere ai piedi della scala della torretta di prosciugamento dei paracadute, che pure si trova nelle immediate vicinanze della camerata.

Le indagini svolte dalla procura della Repubblica di Pisa, nonché le perizie medico-legali redatte dai consulenti tecnici del pubblico ministero e dai consulenti tecnici nominati dai familiari di Emanuele hanno consentito di giungere alla conclusione che, presumibilmente, Emanuele, dopo essere stato lasciato dal Viberti, fu costretto da alcuni soggetti — rimasti purtroppo ignoti — ad arrampicarsi sulla scala della torretta di prosciugamento dei paracadute dalla parte esterna, e quindi senza alcuna protezione, avvalendosi della

sola forza delle braccia, mentre uno dei suoi assassini, che invece si arrampicava dalla parte interna e protetta, gli schiacciava brutalmente le mani in modo da fargli perdere la presa.

Inevitabilmente, Emanuele precipitò al suolo e morì dopo ben otto ore di agonia, durante le quali poteva essere soccorso e salvato.

Dopo sei mesi dalla morte di Emanuele, gli inquirenti pisani decisero di iscrivere nel registro degli indagati i più alti responsabili della caserma « Gamerra » di Pisa e i militari addetti al contrappello, accusandoli di non aver predisposto immediatamente le ricerche del militare scomparso, lasciandolo morire.

Il procedimento si è concluso con l'archiviazione. Analogo epilogo ha avuto il procedimento principale, ossia quello avente ad oggetto la ricerca degli assassini di Emanuele, che è stato archiviato per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Appare chiaro che sulla vicenda si addensano pesanti responsabilità, ma molti sono anche i dubbi avanzati dai genitori e dal fratello di Emanuele sullo svolgimento dell'inchiesta, tanto da indurli a rivolgere un appello al Presidente della Repubblica per chiedere giustizia.

L'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri non si prefigge l'obiettivo di sollevare sospetti sulle Forze armate, bensì quello di chiarire se e fino a che punto esistano effettivamente responsabilità di terzi nella morte del giovane.

Solo facendo piena luce su quello che è avvenuto quella sera del 13 agosto 1999 alla caserma « Gamerra » di Pisa saranno realmente salvaguardate le istituzioni militari.

La presente proposta di inchiesta parlamentare, oltre a rispondere a un'insopprimibile esigenza di verità e di giustizia, raccoglie la sollecitazione che proviene dalla recente approvazione unanime di un'apposita mozione del consiglio comunale della città di Siracusa, finalizzata a richiedere l'attenzione e il lavoro del Parlamento nell'opera di ricostruzione dei fatti che portarono alla morte del giovane Emanuele Scieri.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri, avvenuta nell'agosto del 1999, all'interno della caserma « Gamerra » di Pisa, nonché sulle pratiche di nonnismo, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

- a) verificare la dinamica dei fatti;
- b) accertare le cause e i motivi della morte del militare Emanuele Scieri;
- c) accertare le eventuali responsabilità di coloro che erano preposti al controllo all'interno della caserma « Gamerra »;
- d) effettuare un'indagine approfondita sulla gestione della caserma « Gamerra »;
- e) accertare l'eventuale esistenza di direttive diffuse da parte di ufficiali, sottufficiali o graduati della caserma « Gamerra » atte a rendere operanti comportamenti gravemente lesivi del codice penale militare e dei regolamenti militari;
- f) avviare, anche sulla base delle risultanze emerse dagli accertamenti di cui alle lettere da a) a e), un'indagine approfondita sulla situazione delle caserme italiane, sulla condizione militare e sulle pratiche di nonnismo;
- g) proporre misure per eliminare le pratiche di nonnismo.

ART. 2.

(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti della stessa Commissione.

3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati.

5. La Commissione presenta all'Assemblea della Camera dei deputati una relazione ogni qualvolta vi siano casi di particolare gravità e urgenza che lo rendano necessario e comunque al termine dei suoi lavori.

ART. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

3. Sulle richieste di cui al comma 2 del presente articolo l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

4. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.

5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 7.

ART. 5.

(Organizzazione dei lavori della Commissione).

1. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.

2. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento

interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

5. Per l'esercizio delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro per l'anno 2015 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17022005990